



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI VITALE	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	IPPOLITO	SANTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	OCCHIPINTI	ANDREINA MARIA ANGEL	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2078/2018
depositato il 29/06/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	TARSU/TIA 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912001	SENTE 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912011	IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912011	IRPEF-ADD.REG.
2004	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29120100009114615000	IRPEF-ADD.COM
2004	
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 1997
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017	IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2078/2018

UDIENZA DEL

12/06/2019 ore 11:00

N°

16/06/2019

PRONUNCIATA IL:

12-6-2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 AGO. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Roberto Agò)



(segue)

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912017

IRPEF-ALTRO 2007
IRPEF-ALTRO 200E
IRPEF-ALTRO 200E
IRPEF-ALTRO 201C
IRPEF-ALTRO 2012

contro:

AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

MULA VINCENZO
VIA ROMA, 63 92014 PORTO EMPEDOCLE AG

difeso da:

NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
VIA ROMA, 63 92014 PORTO EMPEDOCLE AG

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2078/2018

UDIENZA DEL

12/06/2019 ore 11:00

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ elettivamente domiciliato in _____ (AG) Via Roma 63, presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Mula, che lo assiste e difende, impugna intimazione di pagamento n. 291 2017 9006009486/000 comunicata in data 12.01.18, con riferimento agli atti:

- 1) Cartella di pagamento n. 291-20000009636914000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 2) Cartella di pagamento n. 291-20010044261807000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 3) Cartella di pagamento n. 291-20020018473705000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 4) Cartella di pagamento n. 291-20030010392175000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 5) Cartella di pagamento n. 291-2003003450841000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 6) Cartella di pagamento n. 291-20050006578030000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 7) Cartella di pagamento n. 291-20060006129080000 ente creditore Agenzia Entrate-Ufficio di Agrigento;
- 8) Cartella di pagamento n. 291-20070003798104000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 9) Cartella di pagamento n. 291-20080003201465000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 10) Cartella di pagamento n. 291-20090004080807000 ente creditore Comune di Lampedusa e Linosa;
- 11) Cartella di pagamento n. 291-2009 0010197 169000 ente creditore Agenzia Entrate-Ufficio di Agrigento, limitatamente al ruolo n. 2Q09/213
- 12) Cartella di pagamento n. 291-20100003068504000 ente creditore Agenzia Entrate-Ufficio di Agrigento;
- 13) Cartella di pagamento n. 291-20100009114615000 ente creditore Agenzia Entrate-Ufficio di Agrigento, limitatamente al ruolo n. 2010/187. Per un importo totale di euro 33.648,89

MOTIVI DIRICORSO

1. Eccezione eli nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione quale conseguenza della mancata allegazione della documentazione da cui trae fondamento l'atto ed il quantum debeatur; tutto ciò in violazione dell'art 7, comma I e dell'art. 17- Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Nullità degli atti impugnati, in quanto si fondano su un credito estinto, trovando applicazione l'art. 2953 del c.c. (termine di cinque anni), e non l'art. 2848 n. 4.

Riscossione Sicilia spa rilevava la cessata materia del contendere ex art. 4 d.l.119 con riferimento a diverse cartelle e produce documentazione. Faceva riferimento a due intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto i termini con riferimento a due delle tredici cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione:

1. 291 20139001792319 notificata il 25.3.2013 e relativa alla cartella 291 2009 000 4080807000 notificata il 16/05/2009 di € 1,855,76;
2. 291 2013 9001793430 anch'essa notificata il 25.3.2013 e relativa alla cartella 291 2010 0009114615000 notificata il 21/01/2011 di € 14,222,23.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato

L'intimazione viene impugnata relativamente a tredici carichi esattoriali su ventiquattro e, segnatamente quelli contrassegnati ai nn. 1-2-3-4-5-8-10-11-12-13-15-17-18, come da prospetto di cui appresso.

Tipo atto	Identificativo atto	Data notifica	Importo residuo dovuto
1. Cartella	29120000	27/12/2000	1.071,54
2. Cartella	29120010	19/09/2001	953,92
3. Cartella	29120020	23/01/2003	904,42
4. Cartella	29120030	28/02/2004	1.121,07
5. Cartella	29120030	28/02/2004	102,91
6. Cartella	29120040	14/12/2005	1.127,88
7. Cartella	29120040	31/12/2005	197,94
8. Cartella	29120050	31/12/2005	1.290,23
9. Cartella	29120050	31/12/2005	320,38
10. Cartella	29120060	24/02/2007	663,17
11. Cartella	29120070	17/04/2007	1.225,63
12. Cartella	29120080	12/07/2008	1.299,10
13. Cartella	29120090	16/05/2009	1.855,76
14. Cartella	29120090	10/05/2010	14.954,14
15. Cartella	29120090	19/03/2010	8.540,51
16. Cartella	29120090	15/06/2010	7.463,27
17. Cartella	29120100	21/06/2010	398,00
18. Cartella	29120100	21/01/2011	14.222,23
19. Cartella	29120100	10/11/2011	1.067,04
20. Cartella	29120110	29/10/2011	2.532,25
21. Cartella	29120110	04/11/2011	1.068,94
22. Cartella	29120120	28/03/2013	689,11
23. Cartella	29120120	16/07/2013	147,95
24. Cartella	29120130	16/09/2013	5.197,95
Spese per procedure			89,11
Totale importo dovuto*			68.504,45

E' opportuno premettere che nel sistema tributario italiano, non sussista una norma generale che stabilisca il termine prescrizione del debito tributario.

Ciò premesso, se da un lato è vero che l'ingiunzione fiscale costituisce atto amministrativo, cumulativo in sé delle caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto, dall'altro deve però escludersi che tale atto, in assenza di una pronuncia giurisdizionale, possa acquisire efficacia di "giudicato". Da ciò consegue, logicamente, l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., il quale dispone che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Da questa premessa discende che un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione (da non intendersi per tali quelli di cui all'art. 2953 c.c., Ne' può applicarsi estensivamente l'art. 2946 c.c., in base al quale la prescrizione decennale opera qualora la legge non disponga diversamente in quanto esiste una norma che dispone diversamente (art. 2948 n. 4) c.c. il quale sottopone a prescrizione quinquennale "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Pertanto le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della "periodicità" alla quale l'art. 2948 n. 4) Devono essere ricondotte alla prescrizione quinquennale. (conforme CTP Reggio Calabria sentenza 16 aprile 2014)

La presente tesi è avvalorata, a contrario, anche dall'art. 26 del DPR 602/73, il quale impone al concessionario l'obbligo di conservare copia delle cartelle per cinque anni (e non dieci).

Nel caso specifico il Collegio osserva quanto segue.

Tenuto conto che l'intimazione è stata notificata il 12.1.2018 e tenuto conto dei termini di prescrizione sospesi per sette mesi e gg. 15 per effetto della finanziaria 2014 il termine quinquennale retroagisce ulteriormente fino al 28.5.2012. Sulla base di ciò si osserva che tutte le cartelle oggetto di impugnazione sarebbero prescritte.

Tuttavia per effetto delle due intimazioni notificate medio tempore (n.291

20139001792319 e n . 291 2013 9001793430), la cui documentazione è stata prodotta dell'esattore non si è maturata la prescrizione quinquennale per due cartelle ivi richiamate:

Pertanto i due carichi esattoriali (cartella n. 29120100009114615000 notificata il 21/01/2011 di € 14,222,23 e cartella n. 29120090004080807000 notificata il 16/05/2009 di € 1,855,76) vanno confermati.

Per le cartelle annullate per prescrizione è irrilevante lo sgravio effettuato dall'Ufficio.
Per effetto della complessità delle questioni esaminate e delle oscillazioni giurisprudenziali compensa le spese

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso conferma i carichi esattoriali relativi alle cartelle:

1. n. 29120100009114615000 notificata il 21/01/2011 di € 14,222,23
2. n. 29120090004080807000 notificata il 16/05/2009 di € 1,855,76

Accoglie nel resto con riferimento alle altre undici cartelle esattoriali e compensa le spese

Agrigento 12 giugno 2019

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

